DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1965

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(65/456/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Vista la richiesta del 27 dicembre 1962, presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo di Lit. 1.239.661 per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 6 luglio 1965,

Considerando che la richiesta in oggetto concerne, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 29 maggio 1961 — 14 settembre 1961 incluso, sotto la responsabilità ed a carico dell'« Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;

Considerando che tale richiesta è stata validamente presentata nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9, ad eccezione di una parte di essa relativa ai casi di alcuni lavoratori figuranti nella richiesta per un importo di Lit. 386.221 che non è stata presentata nel termine prescritto e che perciò non può essere presa in considerazione ;

Considerando che dall'esame della parte ricevibile della richiesta, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 di tale regolamento, salvo i casi di alcuni lavoratori che non avevano esercitato, per almeno sei mesi dopo la fine del corso di rieducazione, in conformità all'articolo 4, un'attività produttiva subordinata e che non possono formare l'oggetto di contributo del Fondo ; che il numero di questi casi, la cui percentuale (2,85 %) è stata determinata in base ai risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nella parte suddetta della richiesta ad un importo di Lit. 24.323 ; che, tenuto conto della detrazione dei due predetti importi, la rimanente parte di richiesta soddisfa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un ammontare di Lit. 410.544 (386.221 + 24.323) e che l'importo del contributo del Fondo ammonta pertanto a Lit. 1.239.661 — Lit. 410.544 = Lit. 829.117 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 6 luglio 1965, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) », ente iscritto

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 dell' 1. 2. 1962, pag. 144/62.

nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 29 maggio 1961 — 14 settembre 1961 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino alla concorrenza di un importo ridotto a Lit. 829.117. La parte eccedente questo importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 829.117 (pari a circa 1.327 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1965

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(65/457/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

Vista la richiesta del 28 novembre 1964, presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo di Lit. 742.714 per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 6 luglio 1965,

Considerando che la richiesta in oggetto concerne, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 8 luglio 1962 — 16 luglio 1963 incluso, sotto la responsabilità ed a carico dell'« Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;

Considerando che tale richiesta è stata validamente presentata nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame della richiesta, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 di tale regolamento ; che la

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 dell'1. 2. 1962, pag. 144/62.